IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.ssa	Luisa Vasile	Presidente
dott.	Sergio Rossetti	Giudice
dott.ssa	Guendalina Pascale	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla Interfield s.r.l. (CF: 02833870153), con sede legale in Milano, via Durini n. 15, con domanda prenotativa in data 4 maggio 2022, domanda definitiva in data 2 settembre 2022, sostanzialmente modificata in data 23.1.2023.

1. La società Interfild srl ha chiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti concluso con i propri creditori con ricorso del 23 gennaio 2023; siccome la domanda è stata preceduta da un ricorso con riserva in data 4 maggio 2022 e, nell'ambito del procedimento così instaurato, è stato tempestivamente depositato, nel settembre 2022 un ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, ancorché successivamente sostanzialmente modificato, per le ragioni che si diranno, con ricorso del 23 gennaio 2023, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 182 bis l.f. e non le attuali disposizioni del codice della crisi.

2. Non sussistono dubbi circa il corretto deposito della documentazione a corredo della domanda di omologazione: accordo di ristrutturazione; business plan; aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; stato analitico ed estimativo delle attività; elenco nominativo dei creditori con indicazione delle cause di prelazione; elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore; prova documentale dell'avvenuto deposito dell'accordo così come da ultimo modificato presso il Registro delle Imprese in data 6.2.2023, termine dal quale è quindi iniziato concretamente a decorrere il termine per le opposizioni; relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; ultimi bilanci della società; ulteriore documentazione di completamento.

3. In forza dell'art. 182-bis l.f., l'omologazione degli accordi di ristrutturazione è subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

1. la domanda deve provenire da un imprenditore commerciale in possesso dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 l.f.;

2. l'imprenditore si deve trovare in stato di crisi;

3. l'accordo deve essere stipulato con creditori che raggiungono almeno il 60% dell'indebitamento complessivo;

4. alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 161 L.F.;

5. il ricorso per l'omologazione deve essere corredato da una relazione redatta da un esperto munito dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), l.f., sull'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, e sulla veridicità dei dati aziendali.

3.1. Nessun dubbio che il primo requisito sia sussistente, operando la società nel settore dei servizi contabili e amministrativi; dai bilanci prodotti emerge il pacifico superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 1, co. 2, l.f. (solo nel 2021: attivo patrimoniale per euro 667.4175; ricavi per euro 495.428; debiti per euro 1.248.880);

3.2. Evidente è poi la competenza territoriale di questo Tribunale, avendo la società sede in Milano.

3.3. Quanto allo stato di crisi, esso è stato ammesso ed illustrato dalla stessa ricorrente.
Stando ai termini dell'accordo e del piano, la rimozione della crisi dovrebbe realizzarsi attraverso il pagamento falcidiato nella misura del 40% dell'amministrazione finanziaria e del 60% del cessionario dei crediti bancari (Grogu SPV) e, quindi, la prosecuzione dell'attività d'impresa.
La società, infatti, ha definito un accordo di ristrutturazione con l'adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate (titolare di crediti per euro 847.686,07, pari al 62,20 % dei crediti dell'impresa) e con la Grogu SPV (titolare di crediti per euro 462.632, pari al 33,94 % dei crediti dell'impresa) sicché risultano ampiamente raggiunte le percentuali di cui all'art. 182 bis l.f. Nel corso della procedura è stato necessario procedere ad una modifica sostanziale del piano in quanto, originariamente, e in assenza di adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate, il debito erariale era stato appostato per euro 592.072,00 con promessa di pagamento integrale, mentre nel corso della procedura il debito erariale è stato quantificato in euro 847.686,07 e l'Agenzia delle Entrate il 13.1.2023 ha aderito all'accordo che prevede il pagamento del 60% del dovuto entro 30 giorni dall'omologazione. In conseguenza dello slittamento dei tempi necessari per raggiungere l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, è stato, inoltre, necessario acquisire il consenso della Grogu SPV al differimento dei termini originariamente previsti per il pagamento (30.11.2022) sino al 30 aprile 2023; l'accordo, infatti prevede, nei confronti della Grogu SPV il pagamento del 40% del dovuto entro 7 giorni dall'omologazione. Quanto ai creditori non aderenti questi ammontano ad euro 52.590,31, somme che saranno pagate nei termini previsti dall'art. 182 bis l.f.
Il fabbisogno finanziario necessario a completare il piano proposto ammonta, complessivamente, ad euro 746.254,75 e trova adeguata copertura nelle disponibilità liquide depositate sul conto corrente n. 8283 acceso presso Banca Popolare di Milano, che all'ultimo estratto conto disponibile, depositato nel corso dell'udienza del 13.4.2023, ammontano ad euro 856.166,57.

3.4. Quanto agli altri presupposti di ammissibilità deve ribadirsi che alla domanda, come già rilevato, è stata allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l.f.

3.5. Il ricorso, infine, è accompagnato dalla relazione prescritta dall'art. 182-bis L.F., redatta da un esperto in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 67, comma 3, lettera d), L.F.
Tale relazione costituisce, come ben si sa, l'interfaccia principale tra gli accordi ed il piano di ristrutturazione, da una parte, ed il Tribunale, dall'altra.
Ebbene, nella sua relazione l'esperto ha anzitutto evidenziato l'attendibilità dei dati contabili aziendali e, quanto all'attuabilità, ha dato atto della idoneità dell'accordo a consentire l'integrale pagamento dei creditori estranei, oltre che degli aderenti secondo le tempistiche programmate. Sulla completezza dell'attestazione, comunque si tornerà subito.

4. Con ricorso in data 8.3.2023 – e, pertanto, tempestivamente in relazione alla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese in data 6.2.2023 – "Sciumé – Avvocati e Commercialisti in liquidazione" (di seguito SAC) ha proposto opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
4.1. Sostiene l'opponente: di andare creditrice nei confronti della Interfield per l'importo di euro 854.868,52 maturato per l'attività di presentazione e veicolazione di clientela nonché per prestazioni professionali rese dallo studio a favore della debitrice, oltre che a titolo di corrispettivo concordato per l'utilizzo dei locali messi a disposizione della società; di aver avviato contro la società debitrice un'azione giudiziaria (r.g. 31192/22); che nell'accordo di ristrutturazione dei debiti non si tiene conto del credito della SAC con la conseguenza per cui l'accordo proposto sarebbe inammissibile per il mancato raggiungimento delle percentuali richieste dall'art. 182 bis l.f.; che, in ogni caso, le garanzie rilasciate dalle società proprietarie di Interfield nel caso di riconoscimento delle ragioni di SAC non sarebbero tali in quanto già per tre le volte la Procura della Repubblica aveva contestato le manovre tramite cui le persone fisiche di riferimento degli attuali assetti proprietari della Interfield avevano tentato di rifinanziarla, utilizzando provviste provenienti da altre società di cui pure detenevano il controllo.
4.2. Sostiene, viceversa, la ricorrente Interfield l'infondatezza della pretesa avversaria, vuoi perché la SAC sarebbe priva di legittimazione attiva; vuoi perché l'attività di "presentazione" di clienti alla Interfield sarebbe preclusa agli avvocati, essendo la controparte una associazione tra avvocati; vuoi perchè Interfiled vanta un controcredito nei confronti della SAC, azionato in via riconvenzionale nella causa iniziata dalla SAC, tale per cui la debitoria si ridurrebbe al più ad euro 19.245,19; vuoi, infine, perchè anche se la pretesa di SAC fosse integralmente accolta e rigettata la domanda riconvenzionale di Interfield, comunque, le imprese proprietarie dell'intero capitale sociale di Interfield (Par.Im. s.p.a. e Doni Service s.r.l.) che dispongono di ampie risorse finanziarie, come indicato dall'attestatore, hanno assunto l'impegno di sostenere la corretta esecuzione dell'accordo, fino alla concorrenza di euro 900.000 e che tale impegno sarebbe valido ed efficace nei confronti della Interfield quali che saranno gli esiti delle eventuali contestazioni svolte in sede penale alle persone fisiche che attualmente controllano la Interfield, la Par. Im. S.p.a. e la Doni Service s.r.l.

5. Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta non possa trovare accoglimento e che, pertanto, l'accordo debba essere omologato.
5.1. Procedendo con ordine è necessario, in primo luogo, esaminare la doglianza secondo la quale il piano sarebbe inammissibile in quanto il credito azionato dalla SAC, sommato al credito degli altri

creditori non aderenti, supererebbe (se pure di poco) il 40% dei complessivi crediti della società. Correttamente, in punto di ammissibilità della domanda, l'accordo non considera il credito azionato da SAC in quanto fermamente e non pretestuosamente contestato. Sul punto è sufficiente osservare che con la memoria di replica di SAC in data 11 aprile 2023, lo studio professionale - se ha preso esplicita posizione in punto di sussistenza della legittimazione attiva e legittimità dell'attività asseritamente esercitata per conto della Interfield - nulla ha dedotto sull'eccezione di compensazione sollevata da Interfield che appare avere un serio *fumus* di fondatezza, atteso che, come convincentemente riferito dall'attestatore (doc. 40, pag. 39) e ulteriormente illustrato nel corso dell'udienza del 13 aprile dal legale rappresentante della società, Interfield nasceva come una "costola" dello studio Sciumè (SAC) ed era dunque ovvio che avesse crediti nei suoi confronti. Il legale rappresentante della Interfield, dott. Lestrico, che pare essere un manager terzo rispetto agli attuali assetti proprietari dell'azienda, aveva ritenuto, appena nominato, che il credito verso la SAC, regolarmente iscritto a bilancio (a differenza dell'asserito debito nei confronti della SAC) fosse da svalutare, proprio perché l'associazione professionale era stata posta in liquidazione. Da lì la necessità di ricapitalizzare la società con la prima operazione che fu poi contestata dalla Procura di Milano (su querela dell'avv. Paolo Sciumè). Ad ogni modo, correttamente la ricorrente ha indicato nel piano posto a base dell'accordo come remoto il rischio di causa e, comunque, per una somma pari alla differenza tra quanto preteso e quanto dedotto in compensazione, per complessivi euro 19.245,19.

5.2. Ciò chiarito in punto di ammissibilità del piano, quando anche fosse dovuta a SAC la somma di euro 19.245,92, nonché l'ulteriore somma di euro 29.497,92 - non oggetto di specifica contestazione nelle difese Interfield - e così, complessivamente, euro 48.743,11, deve osservarsi che il piano sarebbe comunque fattibile nei termini di cui all'art. 182 bis l.f. in quanto il conto corrente della società ha un'eccedenza rispetto al fabbisogno finanziario del piano di ca. euro 110.000.

5.3. Solo per ulteriore scrupolo, attualmente, Doni Services s.r.l. e Par.Im. s.p.a. hanno garantito il pagamento dell'intero credito della SAC nel caso recondito in cui la relativa domanda fosse integralmente accolta e, invece, del tutto disattesa l'eccezione di compensazione mossa da Interfield. Posto che, a stretto rigore, tale garanzia non era necessaria in quanto i piani finanziari funzionali agli strumenti di regolazione della crisi dovrebbero coprire rischi reali e probabili e non eventi reconditi, ad ogni modo, dal punto di vista contrattuale le garanzie offerte sono valide ed efficaci e hanno una specifica causa nel risanamento della Interfield da parte dei suoi soci, ferme restando le eventuali responsabilità delle persone che controllano le società che si sono impegnate al rilascio della garanzia. In altri termini, anche immaginando una modifica degli organi amministrativi di Doni Services s.r.l. e Par.Im. s.p.a. è dubbio che l'impegno assunto nei confronti della Interfield possa essere messo nel nulla, ferme restando le eventuali responsabilità di chi quelle garanzie ha prestato.

6. Sull'intera procedura, infine, si pone l'ulteriore questione relativa alle modalità di formazione della provvista necessaria a dare esecuzione all'accordo.

6.1. Avverte il commissario giudiziale, anche sulla scorta di un parere legale, che siccome la Procura della Repubblica ha sin qui sempre mosso contestazioni sulle attività dei soci di riferimento dell'Interfield di rifinanziarla utilizzando somme provenienti da altre entità giuridiche sempre riconducibili a quei soci (e all'avv. Paolo Sciumè), l'Interfield si potrebbe trovare costretta a restituire tali somme, buona parte delle quali sono attualmente depositate sul conto corrente della procedura e costituiscono la provvista necessaria al risanamento dell'impresa.

6.2. La società ha in cassa circa euro 850 K. La Procura - che pure ha mosso contestazioni sulle operazioni che, in ultima analisi, hanno generato quella cassa - non ha ritenuto di procedere, ad alcun sequestro, a differenza di quanto, viceversa, fatto in occasione del primo finanziamento di Interfield da parte di Par.Im. (e a quest'ultima poi restituito) e per il quale Giorgio Sciumè è stato messo alla prova in sede penale.
6.3. Attualmente è oggetto di un giudizio penale la condotta della prof. Giovanna Rossi, che avrebbe percepito da Par.Im., a titolo di fittizio rimborso soci, una somma di denaro. Sulla base di quanto illustrato dal commissario giudiziale, tale somma sarebbe stata reimmessa nelle casse sociali della Interfield e costituirebbe la provvista per dare esecuzione all'accordo. Inoltre, sono state chiuse le indagini in relazione ad un ulteriore finanziamento, pure confluito nelle casse di Interfield, da parte di Doni Services.
6.4. Ciò posto, l'esito dei giudizi a cui sopra si è fatto cenno non risulta affatto scontato se si considera, ad esempio, che sebbene, come detto, con decreto del GIP del 15.11.2021 Giorgio Sciumè sia stato messo alla prova in relazione al reato previsto dall'art. 2934 c.c. (infedeltà patrimoniale), in relazione al primo finanziamento Par.Im. verso Interfield, nella parte motiva il giudice, pur escludendo le condizioni per procedere ad una pronuncia di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p., aggiungeva, "*sebbene ai sensi dell'art. 2934, comma 3, c.c. "non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo (quale quello in cui erano inserite le due società sopra menzionate) se compensata da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili derivanti dal collegamento o dalla appartenenza al gruppo (come nel caso di specie essendo entrambe le società "in bonis")*, con ciò forse lasciando intendere che all'esito di un giudizio dibattimentale, la conclusione di quel processo avrebbe potuto essere diversa.
6.5. Non solo attualmente non si conosce l'esito di quei giudizi né è possibile una prognosi ragionevolmente certa, ma la Procura nemmeno ha ritenuto di intervenire nel presente procedimento, né di richiedere un sequestro delle somme su cui l'accordo si fonda e che, se ottenuto, evidentemente avrebbe determinato la non fattibilità del piano sottostante agli accordi conclusi.
6.6. Stando così le cose è ragionevole prevedere che la società riuscirà a pagare il ceto bancario entro 7 giorni, l'Erario dello Stato entro 30, i creditori riconosciuti non aderenti entro 120 giorni, avendo altresì la possibilità di pagare, allorquando il relativo credito sarà eventualmente accertato, anche la SAC nei medesimi termini. Se e quando nasceranno questioni relative ad eventuali pretese restitutorie da parte di soggetti eventualmente danneggiati dai reati contestati dalla Procura, allora, si aprirà al più una nuova crisi, diversa dall'attuale che, invece, risulta suscettibile di essere risolta attraverso l'accordo di ristrutturazione raggiunto di cui non sussistono ragioni per negare l'omologa.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto, da una parte, della somma di cui l'opponente si è dichiarata creditrice e dall'altra, della limitata attività istruttoria compiuta.

PQM

visto l'art. 182 bis l.f.;

omologa l'accordo di ristrutturazione proposto da Interfield s.r.l. (CF: 02833870153), con sede legale in Milano, via Durini n. 15;

condanna Sciumé – Avvocati e Commercialisti in liquidazione (C.F. – P.I. 04269990158) a pagare in favore della Interfield s.r.l. le spese legali sostenute per l'opposizione all'omologazione e liquidate in euro 14.413,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 13/04/2023

Il giudice est. Il Presidente

Sergio Rossetti Luisa Vasile